

# Sent.809/2013

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte di Appello di Bologna

Sezione 3 SEZIONE

La corte nelle persone dei Signori giudici

Dott. Giuseppe Colonna Presidente

Dott. Giovanni Pilati Consigliere

Dott. Emilia Salvatore Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 281 sexiesc.p.c.

nella causa civile iscritta al 23382012 posta in decisione all'udienza del 4.6.2013

***promossa da:***

ALFA SRL cf.01217920295 rappresentato e difeso dall'Avv. LA BARBERA ROSALIA e dall'Avv. POLITINO DANIELA (02450481201) VIA DEI MILLE 40121 BOLOGNA; elettivamente domiciliato C/O AVV. DANIELA POLITINO - VIA DEI MILLE 20 BOLOGNA

- Appellante

SOFFRITTI ROBERTO – DITTA c.f.01085400388 rappresentato e difeso dall'Avv. BIGHI ROSSELLA, elettivamente domiciliato VIA C/O AVV. TENTI MARCO VIA DE' FUSARI 6 40123BOLOGNA;

UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. già NAVALE ASSICURAZIONI S.P.A.c.f.00296790389 rappresentato e difeso dall'Avv. FERRONI FRANCESCO, domiciliato presso la cancelleria della Corte di Appello

-Appellata

**IN PUNTO A:**

appello sentenza n. 1205 in data 17.8.2011 del Tribunale di Ferrara

**CONCLUSIONI**

**Parte appellante**

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in totale riforma della sentenza n. 1205/11, emessa dal Tribunale di Ferrara, in persona della Dott.ssa Anna Ghedini, pubblicata in data 17.08.11,

Nel merito:

ACCERTARE E DICHIARE le pretese creditizie dell' appellante e, per l'effetto, RESPINGERE le domande svolte in primo grado dagli attori ed, ora, le domande che saranno eventualmente svolte dagli appellati, siccome infondate in fatto e diritto e per l'effetto CONFERMARE in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.

In via istruttoria:

RIGETTARE le istanze istruttorie dedotte in primo grado dagli attori ed AMMETTERE le istanze istruttorie, che qui si rinnovano, formulate dall'appellante nella memoria ex art. 183, Vi comma, c.p.c. n. 2 del 27.7.2009

### **Parte appellata Soffritti**

"Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, per i motivi esposti in narrativa, in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto da GeCo S.r.l. con atto notificato in data 23/10/2012 in quanto introdotto in violazione delle disposizioni di cui al novellato art. 342, e per l'effetto confermare in toto la sentenza n. 1205/2011 emessa dal Tribunale di Ferrara.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.

In via principale e nel merito: nella denegata ipotesi si ritenesse l'ammissibilità dell'appello proposto, respingere l'appello principale nonché le domande ed eccezioni tutte proposte dall'appellante, siccome infondati in fatto e diritto, e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado.

In via istruttoria: rigettare integralmente le istanze istruttorie rinnovate dall'appellante con atto di citazione per le motivazioni già esplicitate ampiamente tanto in narrativa quanto nel provvedimento impugnato.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.

### **Parte appellata Navale**

“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna respingere l'impugnazione formulata da parte appellante, in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.1205/2011 emessa dal Tribunale di Ferrara.

In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa.”

### **Fatto e diritto**

GE.CO s.r.l. ha ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della ditta Soffritti Roberto per € 3.420,00 a titolo di risarcimento del danno per vizi relativi ad un contratto di subappalto e, a seguito della opposizione dell'ingiunto, il Tribunale di Ferrara ha revocato il decreto ingiuntivo e rigettato la domanda, condannando l'opposta alle spese processuali anche in favore della Navale Assicurazioni s.p.a., evocata in giudizio da Soffritti a manleva.

Ha in particolare rilevato il primo giudice che *“il credito allegato da parte opposta mancava e manca dei necessari requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità”*, trattandosi di ipotetico credito per risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, soggetto alla determinazione del giudice e lo ha quindi revocato.

Nel merito ha rilevato essere a carico di GE.CO *“la prova della sussistenza e del contenuto di un contratto di appalto fra le parti -rispetto al quale parametrare l'inadempimento-, la prova della presenza dei vizi, della loro tempestiva denuncia, e del loro ammontare”* e che *“le prove dedotte sia documentalmente (il contratto di appalto, peraltro, prodotto solo dalla parte opponente, manca del necessario progetto allegato indispensabile a identificare le opere), sia oralmente, non sono idonee a consentire, anche potenzialmente, di individuare con specificità le prestazioni subappaltate all'opponente e quindi di comprendere la pertinenza delle contestazioni della opposta”*. Ha poi aggiunto che *“la circostanza che la GE.CO abbia, in ragione della lamentata urgenza (pur essendo decorsi dieci mesi, tempo che avrebbe consentito l'espletamento di un ATP), di propria iniziativa, provveduto alla riparazione degli eventuali difetti, rende impossibile qualsiasi accertamento in fatto anche a mezzo di indagine peritale”*

Ha proposto appello GE.CO con un primo motivo che attiene alla dedotta *“errata qualificazione giuridica del fatto ed omessa valutazione delle prove documentali acquisite”* per aver ritenuto il credito privo dei *“requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità che presiedono alla emanazione del decreto ingiuntivo”* e la inidoneità della prove sia documentali che orali acquisite. Viceversa, secondo l'appellante *“appare di tutta evidenza la responsabilità della Ditta Soffritti nella causazione dei vizi verificatesi a seguito delle lavorazioni idrauliche effettuate in palese spregio della regola d'arte”* perché *“la sussistenza di un contratto di subappalto obbligava la Ditta di Roberto Soffritti al compimento delle opere con diligenza specifica”*, secondo quelli che sono gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità. Inoltre, *“una corretta valutazione delle prove documentali acquisite avvalorava non solo la tempestività della denuncia dei vizi, ma, anche, la sussistenza dei medesimi, allorquando, addirittura controparte riconosce la proprie responsabilità, attestando ‘... omissis ... in data 17106/2008 ho consegnato al perito dell'assicurazione Navale di Porotto (FE) le fotografie del danno del lavoro da me eseguito in Piazza Ariostea ... alcuni lavori li devo pagare io” (cfr. doc. 4 allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo)”*. Infine rileva che il direttore dei lavori, ing. Dal Bo, aveva riscontrato *“di concerto con l'appellante, un errore di posizionamento sulla terrazza, a mezzo tasselli, della grembiulina che comportava la foratura della guaina sottostante, con conseguente infiltrazione d'acqua nei locali (cfr. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta del procedimento di primo grado - fascicolo di primo grado)”*, avendo poi *“la Ditta di Roberto*

*Soffritti ... ometto di riscontrare le reiterate richieste di intervento della Ge.Co S.r.l. limitandosi a contestare la pretesa creditoria azionata, guarda caso, solo a seguito della ricezione del decreto ingiuntivo in oggetto”.*

Il secondo profilo di gravame attiene alla dedotta *“omessa acquisizione delle prove testimoniali e della consulenza tecnica d'ufficio richieste dalla Ge.co s.r.l.”* sulle quali insiste anche in questa fase.

Si sono costituite in giudizio anche la ditta Soffritti Roberto e la Navale Assicurazioni s.p.a. che hanno eccepito l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. e la sua infondatezza;

Pregiudizialmente va esaminata la questione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c..

Come è noto la nuova formulazione della norma, applicabile al caso di specie, (l'atto di citazione in appello è successivo al giorno 11.9.2012, recando la data del 17.10.2012), così testualmente recita per la parte che qui interessa:

*“L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:*

*1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;*

*2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.*

Ritiene la Corte che, da un lato, detta norma non prescriva l'uso di formule sacramentali o comunque predefinite per la redazione dell'atto di appello, anche se, oggettivamente, sia per il giudicante – il quale per tale via individua immediatamente l'oggetto del suo esame e la soluzione richiesta – che per l'appellante – il quale individua tutte le parti della sentenza di primo grado che è necessario attaccare e le specifiche richieste da rivolgere al giudice di appello – l'uso di uno schema di appello che riproduca specificamente l'andamento formale del nuovo art. 342 c.p.c. è certamente molto utile. Neppure pare possibile sostenere, come si è pure affacciato, che l'atto di appello debba contenere una sorta di schema sommario della sentenza e della relativa motivazione che intende ottenere a seguito del gravame. Quello che però è certamente indispensabile - anche perché l'attuale formulazione non può rappresentare una sorta di regresso rispetto ai risultati che in materia aveva già conseguito la giurisprudenza di legittimità – è che dalla lettura dell'atto di appello nel suo complesso sia possibile conseguire con immediatezza quali siano le parti della sentenza (e non del solo dispositivo, riferendosi certamente la nuova formulazione all'intero tessuto, anche motivazionale, del provvedimento) che si vuole siano modificate, le specifiche ragioni in fatto ed in diritto che stanno alla base di tale richiesta, il risultato finale (che probabilmente si deve trovare espresso quanto meno nelle conclusioni) che l'appellante vuole conseguire. Tale contenuto minimo dell'atto di appello, come pure è stato rilevato in

giurisprudenza, è funzionale, quam minus: a) al principio del giusto processo, sancito dal nuovo testo dell'art. 111 cost., che ha come suo cardine anche una durata ragionevole della impugnazione, che costituisce, sempre di più, una esigenza essenziale della funzione giurisdizionale anche per gli adempimenti europei; b) alla corretta applicazione dell'art. 348 bis c.p.c., che, per una valutazione della ragionevole probabilità di esito sfavorevole del gravame, presuppone che il giudicante possa con immediatezza comprendere cosa in concreto a lui si richiede e quali ne siano le ragioni; c) alla individuazione della preclusione derivante dalla acquiescenza derivante dalla impugnazione parziale *“che importa acquiescenza alla parti di sentenza non impugnate”* (art. 329 c. 2 c.p.c.) con formazione del giudicato implicito sui capi non impugnati o anche sull'intera statuizione ove non vengano toccati motivi capaci di sorreggere autonomamente la decisione (argomento questo di particolare rilievo nel caso di specie, come si esporrà).

Proprio per la rilevanza dei fini perseguiti, il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. va, dunque, interpretato in modo rigoroso, ovviamente (come già emerge da quanto si è immediatamente sopra detto) non sotto un profilo meramente formale (che comunque mantiene una sua rilevanza per l'utilità che esso rappresenta sia per il giudicante sia per l'appellante, come pure si è cercato di esporre), ma per il contenuto che l'atto di appello deve esprimere in maniera chiara ed anche immediatamente percepibile dalla Corte.

Rimane fermo che ancor oggi la concreta individuazione dei limiti di ammissibilità dell'appello è anche in parte determinata dalle modalità di redazione della sentenza di primo grado, atteso che la sufficiente specificazione dell'appello anche con riferimento dall'attuale testo dell'art. 342 c.p.c. non può prescindere dalla sufficiente articolazione della motivazione del giudice di primo grado, atteso che, riferendosi agli estremi, una omessa motivazione su di un punto rilevante non richiederà altro che un richiamo a tale vizio e alle motivazioni che sorreggevano la originaria richiesta, mentre una motivazione estremamente articolata e che rechi anche più motivi autonomamente decisivi comporterà necessariamente un appello che prenda in considerazione partitamente tutti i profili.

Nel caso di specie va rilevato che: a) il primo motivo – a parte la questione della dedotta ammissibilità del procedimento monitorio, irrilevante, perché si è giunti al rigetto di merito, ed anche infondata, non potendosi ottenere decreto ingiuntivo per danni illiquidi - non evidenzia concreti dati documentali idonei a contrastare la indeterminatezza delle prestazioni e dei conseguenti vizi, imputati alla subappaltatrice, non risultando a ciò idonea neppure la nota inviata il 18.6.2008 (doc. 4 Soffritti) che nulla chiarisce in proposito ed anzi specifica che *“dalle foto non si capisce l'entità del danno”*; b) nulla viene chiarito sulle prove orali rigettate in primo grado e sui motivi in base ai quali esse avrebbero dovuto condurre ad opposta decisione, anche in considerazione che neppure detti capitoli chiarivano la natura delle opere commissionate alla ditta Soffritti (*“fornitura e posa in opera di impianti idraulici”*,

mentre tra i vizi vengono indicati il posizionamento della grondaia e della “grembiulina”, che nulla paiono avere a che fare con “impianti idraulici”; cfr i capitoli di prova della memoria 27.7.2009); del resto la stessa appellante in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado non aveva insistito sulla ammissione delle prove (determinando per tale via la preclusione del riesame); c) infine –ed è argomento autonomamente decisivo- nulla viene detto in ordine alla circostanza, dedotta dal primo giudice, che la avvenuta “*riparazione degli eventuali difetti, rende impossibile qualsiasi accertamento in fatto anche a mezzo di indagine peritale*” con formazione del giudicato implicito su tale aspetto, inerente alla impossibilità di accertare i difetti e quantificare i danni, circostanza che comunque determina il rigetto della domanda, dovendosi prendere atto “*che la sentenza, in quanto fondata sulla ‘ratio decidendi’ non criticata dall’impugnazione, è passata in cosa giudicata e desumere, pertanto, che l’impugnazione non è ammissibile per l’esistenza del giudicato ...*” (Cass. n. 14740 del 13/07/2005; più di recente cfr.Cass. n. 7931 del 29/03/2013)

L’appello va dunque dichiarato inammissibile e le spese del grado, liquidate ai sensi del D.M. 140/12, seguono la soccombenza.

#### **P.Q.M.**

La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così dispone:

- a) dichiara inammissibile l’appello proposto da ALFA SRL nei confronti di SOFFRITTI ROBERTO – DITTA e di UNIPOL ASSICURAZIONI avverso la sentenza 1205/11 del Tribunale di Ferrara e per l’effetto conferma integralmente la sentenza impugnata
- b) condanna ALFA SRL cf. a rifondere a SOFFRITTI ROBERTO – DITTA ed a UNIPOL le spese di lite anche del presente grado, che liquida nella somma di € 1000 ciascuno per compensi, oltre IVA e CPA come per legge.

Il testo della motivazione viene allegato al verbale dell’udienza di oggi, 31/5/2013, quale sua parte integrante ai fini dell’art.281/sexies co.ult. c.p.c.; le parti presenti ne prendono atto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge .

il Presidente est.

Dott. Giuseppe Colonna